
AREA CONTABILE

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 141 DEL 17-11-2025**

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO DA APPLICARE PER L'ANNO 2026.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- il Canone unico si applica anche per le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale,
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative ad entrambi i canoni predetti, ossia al Canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche abusiva, e per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva e per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;

PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze complessive del soggetto stesso

e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

VISTO il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 11/11/2024, con cui sono state deliberate le tariffe del canone unico patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 2025;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

RICHIAMATI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale relativamente ai casi di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla diffusione di messaggi pubblicitari, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

RICHIAMATO i commi 841 e 842 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard annua e giornaliera del nuovo canone di concessione per l'occupazione di aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate modificabili in aumento, in base a quanto stabilito dal successivo comma 843, nella misura massima del 25 per cento della tariffa standard;

TENUTO conto che ai sensi del comma 838 il canone mercatale limitatamente ai casi di occupazioni temporanee sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATA la novità legislativa introdotta dall'art. 19bis del D.L. 30 giugno 2025 n. 95 (disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche ed imprese nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali) con modificazioni della L. 8 agosto 2025 n. 118 che consente di rivalutare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale in base all'indice ISTAT;

DATO ATTO che questa rivalutazione è possibile a partire dall'anno di imposta 2021 per i successivi 4 anni;

PRESO ATTO della sopra citata variazione del quadro tariffario nella rivalutazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2026;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile dei

Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Giannini Alessandra e che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse;

SI PROPONE:

- 1) **DI APPROVARE** le tariffe ordinarie 2026 del canone unico patrimoniale e del canone mercatale così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - allegato "A"- (tariffe CUP anno 2026) rivalutate in base all'indice ISTAT;
- 2) **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2026;
- 3) **DI DISPORRE** che l'atto deliberativo conseguente il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio;
- 4) **DI DISPORRE** che il presente atto venga trasmesso alla concessionaria del servizio ICA;
- 5) **DI INDIVIDUARE** il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile Area Contabile Dr.ssa Giannini Alessandra;
- 6) **DI DICHIARARE** la deliberazione conseguente la presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Giannini Alessandra

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 17-11-2025

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Giannini Alessandra

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-11-2025

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Giannini Alessandra